

Avv. Giuseppe D'Amato

Via G. Napodano, n.10 - 84129 SALERNO

Via Luigi Salerno, n.31 - 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)

Tel. e Fax 089/2962933 - PEC avvgiuseppedamato@pec.it

ORIGINALE

3 LUG 2014

Tribunale di Nocera Inferiore

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art.414 c.p.c.

Per: la prof.ssa Maria Rosaria Natri, nata il 14 maggio 1958 a Salerno ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele, n.140, C.F.: NST MRS 58E54 H703J, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe D'Amato - C.F.: DMT GPP 74E28 C262W, con cui elettivamente domicilia in Salerno, alla Via G. Napodano, n.10, in virtù di mandato a margine del presente ricorso. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente fax 089/2962933 ovvero alla PEC: avvgiuseppedamato@pec.it;

- **Ricorrente** -

Contro: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n.58;

- **Resistente** -

Nonché: l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito Territoriale di Savona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente al Corso Italia, n.1 - 17100 - Savona;

- **Resistente** -

Oggetto: code - inserimento a pettine.

Premesso

a) che la prof.ssa Maria Rosaria Natri, nell'anno 2009, era inserita, con punteggio 178, nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento all'epoca tenuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno (ora A.T. di Salerno) per la Scuola Secondaria di II Grado relativa alla classe di concorso AD03;

b) che la ricorrente, per il biennio 2009/2011, oltre ad aver fatto richiesta di aggiornamento della propria graduatoria di appartenenza (si ripete: terza fascia della graduatoria ad esaurimento tenuta dell'allora Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno per la Scuola Secondaria di II Grado relativa alla classe di concorso AD03) presentava anche domanda per essere inserita in altre

Avvocato GIUSEPPE D'AMATO, Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado della presente procedura conferendoVi le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e alle azioni, ridurre il petitem, chiamare in giudizio terzi, nonché accettare rinunce, incassare e quietanzare, effettuare pagamenti, eseguire titoli, proporre gravami anche se si provvedimenti parziali e non definitivi e chiedere regolamenti di competenza. Il tutto con promessa di rato e valido. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e di aver avuto conoscenza dei miei diritti previsti dall'art.7 dello stesso Decreto; presto il mio consenso al trattamento di tutti i miei dati, anche sensibili, di cui si venisse a conoscenza nell'espletamento del mandato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D. Lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 7 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Salerno alla Via G. Napodano, n.10.

E' autentica
Avv. Giuseppe D'Amato

Avv. Giuseppe D'Amato

Via G. Napodano, n.10 - 84129 SALERNO

Via Luigi Salerno, n.31 - 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)

Tel. e Fax 089/2962933 - PEC avvgiuseppedamato@pec.it

graduatorie provinciali della sua medesima classe di concorso tra cui quella tenuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona (ora A.T. di Savona) nella quale, tuttavia, la deducente, pur conservando giustamente lo stesso punteggio (punti 178) della graduatoria di origine, veniva collocata in coda e non invece inserita a pettine in virtù delle illegittime disposizioni di cui all'art.1, comma 11, ed art.12 del D.M. n.42/2009;

c) che la Corte Costituzionale con sentenza n.41 del 9 febbraio 2011 (allegato n.2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 4 *ter*, del D.L. 134/2009 aggiunto dalla legge di conversione n.167/2009 con cui il legislatore aveva inteso conferire forza di legge alla norma ministeriale testé richiamata (all'art.1, comma 11, ed art.12 del D.M. n.42/2009);

d) che, in particolare, il Giudice delle Leggi nella citata sentenza n.41/2011 ha chiaramente sancito che *"é costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.3 Cost, l'art.1, comma 4 ter, d.l. 25 settembre 2009 n.134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n.167, in quanto stabilisce che la lett.c del comma 605 dell'art.1 L. n.2009 del 2006 si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art.1 del D.L. n.97 del 2004, conv. dalla L. n.143 del 2004, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2009 di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia. La disposizione censurata - avente portata innovativa con carattere retroattivo, anziché interpretativa, poiché non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione - introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto al biennio 2009-2011, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente sia anteriormente che posteriormente all'esaurimento del suddetto biennio e costituente, dunque, il criterio ordinamentale prescelto dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. Una siffatta deroga, non giustificata da*

Avv. Giuseppe D'Amato

Via G. Napodano, n.10 - 84129 SALERNO

Via Luigi Salerno, n.31 - 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)

Tel. e Fax 089/2962933 - PEC avvgiuseppedamato@pec.it

alcuna obiettiva ragione ed imposta retroattivamente, non può superare il vaglio di costituzionalità, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. La norma de qua, infatti, prevede che se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013, l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa da quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009 vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle province scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza. Il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente, secondo cui l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti con concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, periodicamente integrate mediante l'inserimento degli idonei non vincitori dei concorsi regionali e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra, e utilizzate dall'amministrazione scolastica anche per il conferimento di supplenze. Contemporaneamente all'introduzione di nuovi candidati, viene aggiornata la posizione di coloro che sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli, valutabili ai fini di un possibile futuro incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, impiegando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata al biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del criterio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica possibile”;

Avv. Giuseppe D'Amato

Via G. Napodano, n.10 – 84129 SALERNO

Via Luigi Salerno, n.31 – 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)

Tel. e Fax 089/2962933 – PEC avvgiuseppedamato@pec.it

e) che con lettera A/R n.149681711196 del 12 giugno 2014 ricevuta dall'A.T. di Savona in data 19 giugno 2014 (allegato n.3) la ricorrente formulava istanza di accesso onde ottenere la copia di alcuni documenti tra cui:

- graduatoria code classe di concorso AD03 per il biennio 2009/2011;
- graduatoria merito classe di concorso AD03 per il biennio 2009/2011;
- eventuale graduatoria incrociata merito-code classe di concorso AD03 per il biennio 2009/2011;
- convocazione ovvero atti di nomine dei docenti immessi in ruolo nella classe di concorso AD03 per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011; rimasta purtroppo priva di positivo riscontro;

f) che l'A.T. di Savona, in ottemperanza dell'istanza di accesso formulata dalla deducente, rispondeva con nota prot. n.2592 del 15 luglio 2014 (allegato n.4) nella quale comunicava testualmente e con valore confessorio che:

- *“per quanto riguarda le graduatorie integrate a pettine per il biennio 2009/2011 la docente Nastri con punti 178 si posizionerebbe al 2° posto per l'elenco di sostegno AD03”*

- *“relativamente al biennio 2009/2011 ... per l'elenco di sostegno AD03 sono stati nominati i seguenti docenti:*

a.s. 2009/10 una nomina De Pasquale Laura ... punti 71,00;

a.s. 2010/11 un posto accantonato in attesa della sentenza di merito Contrino Lillo che essendo rinunciatario è stato assegnato a Lo Presti Eugenio ... punti 42;

Inoltre, a seguito ordinanza del giudice del lavoro di Ravenna ex art.700 in data 07/03/2014 è stata nominata in ruolo a T.I. con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2009 la docente Martino Daniela sempre sull'elenco di sostegno AD03” con punti 75;

g) che ove legittimamente collocata a pettine invece che in coda, la prof.ssa Nastri Maria Rosaria con il punteggio 178, per stessa ammissione dell'A.T. di Savona, avrebbe dovuto ottenere la posizione n.2 della graduatoria incrociata merito/code; in quanto, all'epoca, i primi docenti in posizione utile della graduatoria di merito avevano un punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente;

Avv. Giuseppe D'Amato

Via G. Napodano, n.10 – 84129 SALERNO

Via Luigi Salerno, n.31 – 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)

Tel. e Fax 089/2962933 – PEC avvgiuseppedamato@pec.it

h) che, inoltre, ove giustamente collocata a pettine in graduatoria la ricorrente (essendo la seconda) avrebbe ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'1 settembre 2009, ovvero dall'1 settembre 2010, poiché l'Ufficio Scolastico di Savona per l'anno scolastico 2009/2010, aveva individuato n.2 posti da assegnare alla classe di concorso AD03 per la Scuola Secondaria di II Grado mentre per l'anno scolastico 2010/2011 un ulteriore posto, come risulta dalla stessa comunicazione dell'A.T. di Savona prot. n.2592 del 15 luglio 2014 (allegato n.4);

i) che tutto ciò, ovvero il diritto della ricorrente ad essere inserita a pettine ed ottenere l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2009/2010 ovvero nell'anno scolastico 2010/2011, è confermato anche dalle reali ed effettive immissioni in ruolo per tali anni laddove sono stati individuati ed immessi in ruolo nell'anno scolastico 2009/2010 n.2 docenti mentre nell'anno scolastico 2010/2011 n.1 docente per la classe AD03 e segnatamente:

- anno scolastico 2009/2010 professoressa Laura De Pasquale con punti 71 e Daniela Martino con punti 75 (cfr. allegato n.4);

- anno scolastico 2010/2011 prof. Eugenio Lo Presti con punti 42 (cfr. allegato n.4);

l) che quindi, è bene ribadirlo, sussiste il diritto della prof.ssa Maria Rosaria Nastri ad essere inserita a pettine nella graduatoria ad esaurimento di cui è causa, con sua collocazione alla posizione n.2 della predetta graduatoria e stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far data dall'1 settembre 2009 (anno scolastico 2009/2010) ovvero subordinatamente dall'1 settembre 2010 (anno scolastico 2010/2011) con il riconoscimento della dovuta decorrenza, sia giuridica che economica;

m) che il ricorso all'Autorità Giudiziaria si rende necessario ed indispensabile per la tutela dei diritti della ricorrente, ingiustamente pretermessi dall'illegittimo agire dell'Ufficio Scolastico convenuto;

n) che nell'ultimo anno scolastico 2013/2014 la Prof.ssa Maria Rosaria Nastri ha insegnato presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e

...storazione I.P.S.S.E.O.A. Ten. CC. Marco Pittoni di Pagani (allegati n.5 e

Ritenuto in diritto

1) Sulla fondatezza della domanda.

Nella fattispecie che ci occupa, come si può agevolmente desumere dalla premessa sopra effettuata che costituisce parte integrante del presente ricorso, al fine di verificare la fondatezza della domanda proposta dalla deducente è sufficiente ricordare che a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n.41/2011 è ormai *ius receptum* il diritto dei docenti ad essere collocati a pettine anziché in coda alle graduatorie delle (tre) Province in cui a suo tempo hanno avanzato domanda di inserimento, come tra l'altro risulta dalla consolidata ed univoca giurisprudenza di merito.

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, poi, il diritto della prof.ssa Maria Rosaria Nastri ad essere collocata alla posizione n.2 con punti n.178 nella graduatoria integrata merito/code ed a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far data dall'1 settembre 2009 (anno scolastico 2009/2010) ovvero dall'1 settembre 2010 (anno scolastico 2010/2011) è **provato, con valore confessorio, dall'allegato n.4 alla produzione di parte.**

2) Sugli effetti della fondatezza della domanda: decorrenza giuridica - decorrenza economica.

La fondatezza della domanda proposta dalla prof.ssa Maria Rosaria Nastri e diretta ad ottenere il suo inserimento a pettine nella graduatoria provinciale AD03 tenuta dall'Ufficio Scolastico di Savona per il biennio 2009/2011 con conseguente diritto della stessa ricorrente a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2009 (anno scolastico 2009/2010) ovvero 1 settembre 2010 (anno scolastico 2010/2011) genera effetti sia di natura giuridica che economica.

2.1) Sulla decorrenza giuridica. In ordine agli accennati effetti di natura giuridica, rileva il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo retroattivamente, come detto alternativamente dall'1 settembre 2009 ovvero dall'1 settembre 2010 con conseguente suo diritto ad ottenere, dalle riferite

late, ogni e qualsiasi beneficio di carriera collegato alla predetta immissione
in ruolo, con maturazione della relativa anzianità di servizio.

1.2) Sulla decorrenza economica. In merito, invece, alla decorrenza
economica, è necessario soffermarsi sul danno subito dalla deducente la quale,
per esclusiva responsabilità delle Amministrazioni convenute, non ha
percepito lo stipendio integrale dal momento in cui ne aveva diritto.

Nella riferita prospettiva, la prof.ssa Nastri ha senza dubbio diritto a vedersi
riconosciuta a titolo di mancata retribuzione la differenza tra quanto avrebbe
avuto diritto a percepire in virtù di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e *full-time* e quanto invece percepito (*aliunde perceptum*) per
gli incarichi effettivamente ricevuti negli anni di riferimento.

Tanto premesso e ritenuto

la prof.ssa Maria Rosaria Nastri, come in epigrafe generalizzata,
rappresentata, difesa e domiciliata,

Chiede

all'On.le Tribunale - in funzione di Giudice del Lavoro - di voler fissare
l'udienza di comparizione delle parti e discussione della presente controversia
affinché vengano accolte le seguenti

Conclusioni

A) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

A.1) accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria provinciale AD03,
per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, pubblicata
dall'USP di Savona nell'anno 2009 e successive modifiche e/o integrazioni,
nella parte in cui colloca la prof.ssa Maria Rosaria in "coda" anziché a
"pettine" e, pertanto, si chiede di riconoscere il diritto della ricorrente ad
essere collocata al 2° posto della graduatoria integrata merito/code con
punteggio 178 e, conseguentemente, di ordinare, ora per allora, all'Ufficio
convenuto la relativa rettifica ed ogni ulteriore e consequenziale
adempimento;

A.1) per l'effetto accertare e dichiarare:

- il diritto della prof.ssa Maria Rosaria Nastri all'assunzione a tempo
indeterminato dall'1 settembre 2009 (anno scolastico 2009/2010) e, quindi,



Avv. Giuseppe D'Amato

Via G. Napodano, n.10 – 84129 SALERNO

Via Luigi Salerno, n.31 – 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)

Tel. e Fax 089/2962933 – PEC avvgiuseppedamato@pec.it

ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, a stipulare con la ricorrente il relativo contratto di lavoro con il riconoscimento della dovuta decorrenza, sia giuridica che economica, a far data dall'1 settembre 2009 con condanna, altresì, delle medesime Amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza, a risarcire, indennizzare e/o pagare in favore della ricorrente a titolo di mancata retribuzione la somma ottenuta per differenza tra quanto dovuto in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato e *full-time* e quanto effettivamente percepito dalla deducente come meglio sopra specificato, a far data dall'1 settembre 2009 e fino alla data di immissione in ruolo;

- ovvero subordinatamente il diritto della ricorrente prof.ssa Maria Rosaria Nasti all'assunzione a tempo indeterminato dall'1 settembre 2010 (anno scolastico 2010/2011) e, quindi, ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, a stipulare con la ricorrente il relativo contratto di lavoro con il riconoscimento della dovuta decorrenza, sia giuridica che economica, a far data dall'1 settembre 2010 con condanna, altresì, delle medesime Amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza, a risarcire, indennizzare e/o pagare in favore della ricorrente a titolo di mancata retribuzione la somma ottenuta per differenza tra quanto dovuto in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato e *full-time* e quanto effettivamente percepito dalla deducente come meglio sopra specificato, a far data dall'1 settembre 2010 e fino alla data di immissione in ruolo;

B) il tutto con vittoria di spese e compenso di giudizio, rimborso forfetario 15%, IVA e CAP.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Si depositano, i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte così come indicati e numerati nel presente ricorso.

Salerno – Nocera Inferiore, 25 luglio 2014

Avv. Giuseppe D'Amato



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

N. 4355/14 RGL

**IL GIUDICE DOTT. FRANCESCO RUGGIERO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
VISTA ED APPLICATA LA LEGGE 11.08.1973 N. 533,
~~RI~~ RITENUTA LA PROPRIA COMPETENZA,**

FISSA

**L'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA PER IL GIORNO
ORE 9,30 DISPONENDO CHE IL RICORSO E IL DECRETO VENGANO
NOTIFICATI A PARTE RESISTENTE A CURA DI PARTE RICORRENTE
ENTRO IL TERMINE DI LEGGE.
NOCERA INFERIORE, LI 1.8.14**

P. 10. 14

**IL GIUDICE
DOTT. FRANCESCO RUGGIERO**

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Depositato in Cancelleria
- 1 AGO 2014
CANCELLERIA LAVORO

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annalisa Emanuele**

20825
CARON



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Cron. 6355/14

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 20 14 addi 9 OTTOBRE

nella sede del suddetto Tribunale Avanti al Giudice Dott. F. Ruggiero

assistito dal sottoscritto segretario,

nella causa

promossa da NASTRI' MARIA ROSA

rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE D'AMICO

con procura

Attore

contro MIUR - USR LIGURIA - UFF. VII SAVONA

rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO DE ROSA

con procura UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DISTRETTO

convenuto:

sono comparsi: E' presente per il MIUR
Ufficio Scolastico Regionale
della Liguria e Uff. VII di SAVONA
os ser dell' art. 17 bis c/c
l'avv. Antonio De Rosa dell' Ufficio
Contenzioso e Legale dell' USR
di Genova, il quale ha riferito

INFERIO
CIVILE

alla memoria di costui e di fare e
ne chiedo l'eccezione, anche alle luce
delle recenti pronunce della Corte di
Appello di Torino, con particolare riguardo
alle sentenze del centrodestra e degli
altri affronti collettivi su esodo.
Esistono altri la mancata sopravvivenza
delle graduatorie relative alle classi A018
di la dato diritto all'iscrizione nei
relativi elenchi di merito; le più recenti sentenze
2003/2010 - 2010/2011 - e altri presenti in la momento

prof. no. Maria Maria Rosina l'incarico Giuseppe D'Emato al
prele emiliane e depositate ricorso regolarmente notificato alle
controparti nonché agli esecutori contropartite omesso coloro
de hanno ottenuto, negli anni 2009/2010 e 2010/2011 l'immersione
in merito. D'Emato chiede pertanto l'instigabile escussione
delle conclusioni con respinta nel ricorso istruttorio ed impugna
e conteste estensivamente la memoria di costituzione di
controparte rilevando, in particolare, la tardività della
costituzione dell'Amministrazione con le controparti pedinare
no relativamente alle eccezioni non rilevanti d'ufficio di
elle richieste istruttorie che non si tratta di immissione di
decadute. D'Emato chiede inoltre per le circostanze perimento
di elezione sulla base della posizione di parte merita vi è la comunicazione
dell'AT di SVOVA del 15/7/2014 con notevole confermando delle parti
risulta che la mancanza nella graduatoria meritata avrebbe omesso la
posizione in 2 nuclei di più immersi in ruolo per gli anni 2009/2010 e
2010/2011 non stati tre.



R.G. 6355

Il delegato del liceo in ordine all'eccezione
non di tardanza delle certificazioni per
oltrare di la stessa e sempre accettabili
fu all'adempimento di D'Amato, fatte esse
non per le ipotesi di decadenza previste
per legge. In ordine alla prescrizione
in sede per oltrare altro di il contratto
dittorio deve essere interpretato anche in
confronto degli altri argomenti collocati
su cada all'elenco di rinvio per il anno
2009/2010 e 2010/2011 eventi messi
fornendo dell'ordine recente.

L'esame D'Amato impone e contesta quanto ex above
dedotto e pensa che la certificazione tardiva impie
la decadenza del rinvio economico ~~mentre~~ non
interdichi d'ufficio e de il contraddittorio è
stato interpretato nei confronti di tali effettivi
contrattualmente omesso coloro che hanno una posizione
effettivamente conflittuale con la mercede per
destinatari di immisione in aula. L'esame D'
D'Amato, subordinatamente all'ordine ipotesi delle
quale il giudice doveva ritenere necessario interpretare
il contraddittorio, chiede di essere autorizzato alle
notizie e pubblici polemici mediante pubblicazione
del ricorso nel sito istituzionale del Tribunale



Le obiettive difficoltà di individuazione
nominativamente i singoli colpevoli della
La loro residenza di domicilio. Anzi anche
essere ultimato solo fra 10 in un'ora.

Il punto
fatto atto di punto che comunque la
fatti ricorrendo alle informazioni del carteggio
ai capi delle altre parti di cui in et-
de espliciti e come delle parti scritte
nelle parti delle stesse inchieste nel
oggetto del binario di legge e come
le cause all'indicare del 20/02/2015 con
avere all'esito agli provvedimenti.

Il fatto
Uff. Penale
Uff. Penale RUGGIERO